

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO:

Preso d'atto e approvazione piano economico finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COTTINI CLAUDIO - Presidente	Sì
2. BERGAMASCHI EVA - Consigliere	Sì
3. CERUTTI Ilaria - Consigliere	Sì
4. DELLA VALLE Daniel Cristian - Consigliere	Sì
5. VISCARDI Melissa - Consigliere	Sì
6. RUGA Maurizio Fabio - Consigliere	Sì
7. ZANNI Katia - Consigliere	Sì
8. PELLEGRINO Luigi - Consigliere	Sì
9. CASTELNUOVO Massimo - Consigliere	Sì
10. BONA Mauro - Consigliere	No
11. MARTINETTI Paolo	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.sa Antonella Salina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COTTINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra in aula il Consigliere Bergamaschi Eva, la seduta prosegue con la presenza di n.9 Consiglieri su n.11 assegnati ed in carica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;
- la deliberazione ARERA n.158/2020/r/rif del 05 maggio 2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID 19, fissando i criteri per l'applicazione di agevolazioni/riduzioni della TARI in favore delle diverse categorie di utenza;
- la deliberazione ARERA n.238 del 23 giugno 2020 ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n. 158/2020;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente ed operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Tenuto conto che il Comune di Santa Maria Maggiore si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 28 settembre 2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Preso atto che l'Ente di governo dell'Ambito, in data 15 dicembre 2020, ha trasmesso a questo Comune la deliberazione di Assemblea Consortile n. 15 del 09 dicembre 2020 con la quale sono stati validati ed approvati i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati, conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Santa Maria Maggiore, che si allega al presente provvedimento unitamente alla suddetta deliberazione ed ai suoi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Santa Maria Maggiore, come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2020 di € 507.529,10;

Tenuto altresì conto che:

- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" della delibera ARERA 443/19 stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR (allegato 1 alle delibera 443/19), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il comma 4.4 del sopracitato art. 4 stabilisce che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;
- il successivo comma 4.5 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge

481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

- per il Comune di Santa Maria Maggiore l'Ente di governo dell'Ambito ha definito che, per l'anno 2020, le entrate tariffarie ammontano a € 507.529,10 sulla base delle motivazioni esposte nell'apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata;

Atteso che ARERA con la Determinazione n. 2/2020/RIF del 27/03/2020, nel fornire alcuni chiarimenti sull'applicazione del MTR, ha precisato che dal totale delle entrate tariffarie anno 2020, come sopra definite che rappresentano il limite massimo tariffario applicabile all'utenza, devono essere sottratte le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell'art.33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e le eventuali entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria (detrazioni di cui al comma 1.4);

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato che il differenziale tra le risultanze del PEF per il 2020 e quelle determinate per l'anno 2019, come definite dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 7.235,30, determinato come segue:

Totale Piano Economico Finanziario anno 2020	€ 507.529,10
Totale Piano Economico Finanziario anno 2019	€ 500.293,80
Differenziale 2020-2019	€ 7.235,30

Preso atto altresì che le entrate relative alla tassa sui rifiuti accertate per l'anno 2020 sulla base delle tariffe 2019 al lordo delle riduzioni COVID (di cui alla delibera ARERA n.158/2020/r/rif) sommate al contributo MIUR e ad eventuali altre entrate ad eccezione del CONAI ammontano a € 498.456,60;

Ritenuto quindi di ridefinire il conguaglio 2020/19 nell'importo di € 9.072,50 sulla base della differenza fra il totale del Piano Economico Finanziario anno 2020 e le entrate accertate anno 2020 come sopra definite;

Ritenuto quindi di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nel Piano Finanziario dell'anno 2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 01 agosto 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest'ultimo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n.9 su n.9 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” con la delibera di Assemblea Consortile n. 15 del 09 dicembre 2020 che definisce una tariffa definitiva pari a € 507.529,10 e che unitamente all'atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) **di prendere atto:**
 - a. del conguaglio tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 per un importo € 7.235,30;
 - b. che le entrate relative alla tassa sui rifiuti accertate per l'anno 2020 sulla base delle tariffe 2019 al lordo delle riduzioni COVID (di cui alla delibera ARERA n.158/2020/r/rif) sommate al contributo MIUR e ad eventuali altri entrate ad eccezione del CONAI ammontano a € 498.456,60;
- 4) **di ridefinire** il conguaglio 2020/19 nell'importo di € 9.072,50 sulla base della differenza fra il totale del Piano Economico Finanziario anno 2020 e le entrate accertate anno 2020 come sopra definite;
- 5) **di provvedere** al conguaglio del predetto differenziale nel Piano Finanziario dell'anno 2021;
- 6) **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente di governo dell'Ambito.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti favorevoli n.9 su n.9 presenti e votanti, resi in forma palese,

D E L I B E R A

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Data: 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.Antonella Salina

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Data: 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonella Salina

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : COTTINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.sa Antonella Salina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N .15 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-gen-2021 al 24-gen-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Santa Maria Maggiore, lì 09-gen-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.sa Antonella Salina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-dic-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Santa Maria Maggiore, lì 30/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott.sa Antonella Salina